



14/06 Sent.  
203/05 R.G.  
128/06 Cron.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Riva del Garda avv. Fabiano Antolini ha emesso  
la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di opposizione a sanzione amministrativa iscritta al n.  
203 del Ruolo Generale dell'anno 2005 e promossa con ricorso d.d.  
06.10.2005

**da**

**A . N .**

residente a Riva del Garda (TN) Via XXXX inizialmente in proprio e  
successivamente col patrocinio degli avv.ti Danilo Fia e Lorella Sitzia  
del Foro di Rovereto come da procura a margine delle note  
conclusive dd. 23.01.2006 e con elezione di domicilio presso il loro  
studio in Riva del Garda viale Cannella n. 9

**- opponente -**

**contro**

**COMUNE DI DRO**

rappresentato dalla Polizia Municipale

**- opposto -**

OGGETTO: omissione fornitura dati ex art. 126 bis c. 2 C.d.S.

Causa discussa e decisa all'udienza di data 27.01.2006

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso dd. 06.10.05 A. N. ha chiesto al GdP di Riva

l'annullamento dell'accertamento di violazione n. 7799UN prot. 788/2005 dd. 20/9/05 emesso dalla Polizia Municipale di Oro per aver omesso l'A. di fornire i dati relativi al trasgressore cosm come previsto dall'art. 126 bis c. 2 CdS.

Eccepiva il ricorrente che né sul verbale scritto dalla P .M. di Oro né in allegato allo stesso gli era stata data avvertenza dell'obbligo di notificare i dati del guidatore al momento della rilevata infrazione.

Faceva presente di aver pagato in misura ridotta e nei termini la sanzione, emessa per eccesso di velocità.

Si costituiva in giudizio la Polizia Municipale chiedendo il rigetto del ricorso posto che l'invito a segnalare i dati era stato steso in una parte del verbale stesso ed altresì su foglio separato prestampato. Ciò ribadiva la P.M. anche in sede di prima udienza rinviata al 27.01.06 per la lettura del dispositivo, dopodiché il ricorrente aveva sottolineato l'impossibilità di depositare il verbale nella sua interezza, in quanto il foglio centrale era stato usato per il pagamento del bollettino postale, mentre dagli allegati restanti due fogli non apparivano inviti di sorta.

Nel termine concesso per il deposito di note conclusive il ricorrente si costituiva a mezzo di legale con note conclusive depositate il 23.01.06

deducendo l'inapplicabilità dell'art. 180 c. 8 C.d.S. stante la sentenza n. 27 dd. 22.01.2005 della Corte Costituzionale ed il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla Polizia Municipale di Dro; chiedeva il recupero dei punti illegittimamente decurtati dalla

patente di guida, evidenziando l'intervenuta modifica legislativa introdotta dal D.L. n. 184 del 21\_09.05 poi decaduto.

Ribadiva il ricorrente la richiesta di annullamento del verbale insistendo per la reintegrazione dei due punti della patente di guida ingiustamente decurtati nonché per l'attribuzione di ulteriori due punti;

in via subordinata la riduzione della sanzione al minimo con congrua rateazione. In ogni caso, con le spese.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Oggetto d'impugnazione é un verbale che - in sè - è già motivo di nullità in quanto, al di là del numero di riferimento che ha valenza interna e che all'esterno farebbe pensare ad una duplicazione di sanzione, non fornisce indicazione alcuna del verbale di riferimento né soprattutto del tipo di violazione originariamente contestato.

Solo nel ricorso vengono allegati i due verbali (quello presupposto, poi pagato) e quello per cui oggi é processo, avendo così supplito il ricorrente, quanto meno ai fini dell'instaurazione del contraddittorio alla

carezza dell'organo accertatore.

Sul presupposto della validità sostanziale del verbale, la P.M. individua la violazione dell'art. 180/8 CdS "*per aver omissso di fornire i dati relativi al trasgressore, così come previsto dall'art. 126 bis CdS*".

Ribatte il ricorrente di non aver ricevuto nessuna diffida a fornire qualsivoglia dato, diffida semmai contenuta nello spazio a fatto del

bollettino postale (come asserisce la Polizia Municipale) predisposto per il pagamento della sanzione, bollettino poi effettivamente usato dall'A. per il pagamento (cfr. cedolino di ricevuta allegato al ricorso).

Ed è proprio su detta eccezione del ricorrente, ritenuta fondata dal Giudicante che il verbale è da ritenersi annullabile.

Infatti, premesso che l'invito a fornire i dati scaturisce proprio dall'impossibilità di contestare l'infrazione al conducente, detto invito deve necessariamente apparire dal verbale e ciò non è avvenuto nella fattispecie de quo.

L'invito contenuto a lato del bollettino postale non viene ritenuto idoneo a costituire il presupposto per l'applicazione dell'art. 180 c. 8 CdS vuoi sotto il profilo della "veste" e del "contesto" in cui deve apparire un invito legalmente dato per ragioni di pubblica convenienza, vuoi perchè - per le modalità con cui è stato trasmesso - giustifica (argomentando a contrario dal dato testuale della norma ex art. 180 c.8 CdS) un atteggiamento "non collaborativo" anche alla luce del fatto che la sanzione era stata volontariamente pagata dall' A., proprietario e responsabile in via solidale, "reo confesso" in quanto proclamatosi conducente, avendo accettato altresì la decurtazione di due punti.

La mancata risposta conseguente a giustificato motivo va letta anche alla luce della sentenza n. 27 dd. 24.01.05 della Corte Costituzionale che ha inciso sull'art. 126 bis c. 2 CdS e del decreto legge n. 184 dd. 21.09.2005 (c.d. decreto salvapunti) poi caducato.

Sull'ordine - invito di cui fa cenno l'art. 126 bis c.2 del CdS si

incentrano notevoli perplessità circa la sua operatività e la sua conformità alla Costituzione.

Quanto all'art. 126 bis CdS si può affermare che l'odierno ricorrente non debba rispondere di una contravvenzione che la Corte Costituzionale nella recente sentenza del gennaio 2005 di parziale illegittimità dell'art. 126 bis CdS ha in se indicato come comminabile ma in presenza di un'omissione ingiustificata e salva l'integrazione legislativa di un vuoto che il legislatore ha preannunciato più volte di colmare ma che a tutt'oggi non ha ancora colmato.

Ha tentato sì di colmarlo col decreto legge n. 184 dd. 21.09.05 entrato in vigore il 22.09.05 in forza del quale ed in attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005 sono state introdotte modifiche al comma 2, del citato articolo 126-bis ribadendo, innanzitutto, *che la comunicazione ai fini della decurtazione dei punti della patente deve essere effettuata a carico del conducente identificato quale responsabile della violazione. Nel caso non sia stato identificato il responsabile, il proprietario, od altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 del Nuovo Codice della Strada, ha l'obbligo di fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione (non più dunque i trenta giorni dalla richiesta previsti dalla Corte Costituzionale) , i dati personali della patente del conducente al momento della commessa violazione.*

*Il proprietario o l'obbligato in solido (siano essi persona fisica o giuridica) che non forniscano, salvo giustificato e documentato*

*motivo, i dati di identificazione del conducente responsabile della violazione sono soggetti alla sanzione pecuniaria da 250 a 1000 euro, introdotta come disposizione sanzionatoria autonoma con finalità di deterrente, sulla scia delle motivazioni che hanno portato alla previsione della patente a punti. Inoltre, è stata prevista in via di sanatoria, ai fini di evitare evidenti disparità di trattamento, la riattribuzione, a seguito di istanza dell'interessato, dei punti della patente del proprietario del veicolo illegittimamente decurtati per mancata identificazione del conducente.*

Senonché il D.L. n. 184 non è stato convertito e quindi è decaduto, ripristinando il vuoto reso più complicato dall'accavallarsi di norme che non hanno altro effetto che disorientare l'utenza, a scapito della certezza del diritto.

Si torna, quindi, alla precedente formulazione della norma (sia pure emendata dal Giudice delle leggi) con tutte le implicazioni ed i dubbi che riguardano la stessa possibilità concreta della dichiarazione (sull'identità del conducente) richiesta dalla legge. In sostanza, se il proprietario non è presente al momento della commissione dell'infrazione, come può stabilire chi fosse il conducente, e quindi rendere di conseguenza una dichiarazione veritiera ? Il proprietario può, al massimo, comunicare l'identità del soggetto al quale ha concesso la disponibilità del veicolo, ma non se lo stesso fosse o meno alla guida al momento dell'infrazione. In definitiva, il proprietario non può rendere dichiarazioni sui fatti dei quali ben può non essere a conoscenza diretta per non essersi svolti in sua

presenza.

In definitiva, sembra possibile affermare che il legislatore richieda al proprietario una dichiarazione che lo stesso non può rendere, in quanto:

-o era egli stesso alla guida, e in questo caso non si può sanzionare un comportamento di "non collaborazione", poiché non si può essere costretti a fornire dichiarazioni contro se stessi, anzi il nostro ordinamento non può prevedere che si possa essere costretti ad agire contro se stessi cioè ad autodenunciarsi perchè è compito degli organi preposti accertare l'identità oggettiva dell'autore dell'illecito.

- ovvero non era egli stesso alla guida, ma in questo caso, se non presente a bordo del veicolo, egli non può rendere dichiarazioni su fatti (identità del conducente al momento di commissione della violazione) dei quali non ha conoscenza.

Né risulta più agevole il terzo (e forse ultimo) caso, costituito dalle informazioni "de relato", nel caso cioè in cui il proprietario fornisce l'identità del conducente per aver saputo da terzi chi fosse tale al momento della commessa violazione. In questo caso, non sembrerebbe sufficiente la dichiarazione del proprietario, ma occorrerebbe assumere le dichiarazioni del terzo trasportato, o di chi comunque ha fornito al proprietario l'informazione, da questi successivamente resa agli organi di polizia.

Col decreto legge poi decaduto il Governo aveva corretto una svista in cui era incorsa la Corte Costituzionale, laddove aveva incidentalmente precisato che la declaratoria di incostituzionalità, nel

caso in cui il proprietario omettesse di comunicare i dati del guidatore, avrebbe determinato l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 180 comma 8 CdS. Con ciò la Consulta di era dimenticata che tale sanzione di carattere generale era stata espressamente richiamata dal legislatore per punire solo la "reticenza" della persona giuridica e non anche di quella fisica.

Il governo, eliminando il riferimento all'articolo 180 CdS e prevedendo ex novo un illecito omissivo proprio applicabile a tutti i proprietari, aveva generalizzato l'obbligo di comunicazione.

Va, quindi, interpretato l'art. 126 bis CdS nel testo originario laddove il richiamo, fatto dalla Corte Costituzionale all'art. 180 c. 8 CdS – a sproposito riferito anche ai soggetti persone fisiche - richiama una figura d'illecito con richiamo all'art. 180 c. 8 CdS che il legislatore non ha affatto previsto non potendo esserne creata una nuova per il principio di tassatività (*nullum crimen sine lege*) e d'altra parte, non potendo nemmeno la Corte interpretare la norma estensivamente sulla base di una premessa errata, premessa di cui è fatto cenno dianzi.

Meritano infine, una precisazione le "contraddittorie" affermazioni della

difesa dell'A. circa il rientro dei punti della patente. L'A. dice nel ricorso di aver pagato sia per la sanzione che per i punti (quanto al verbale presupposto di quello odierno) ritenendo, così, di aver saldato il suo debito con la Giustizia.

Non può, pertanto, dolersi di violazioni di legge attinenti il verbale n.



7799° N dd. 19.05.05 essendo questo coperto dal giudicato.

Né può applicarsi allo stesso la sentenza nr. 27 della Corte Costituzionale non trattandosi di giudizio pendente ma già definito, sul

quale poteva incidere il c.d. decreto salvapunti, divenuto peraltro inefficace. Nulla quaestio, quindi, per i punti.

Va, pertanto, annullato il secondo verbale (IL N. 7799UN dd. 20.09.05) oggetto dell'odierna impugnazione, sussistendo giuste ragioni per compensare le spese di procedura, alla luce delle normative e sentenze che hanno reso problematico per l'interprete e per l'utente il districarsi in prescrizioni contraddittorie e poco chiare.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Riva del Garda definitivamente pronunciando nella causa sopra promossa, ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale impugnato.

Così deciso in Riva del Garda il 03.02.2006

L'Assistente Giudiziario

dott. Francesca Parziani

Il Giudice di Pace

avv. Fabiano Antolini

Depositata ai sensi dell'133 cpc. il 24.02.2006

L'Assistente Giudiziario

dott. Francesca Parziani